

Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I

Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Articolo 1

Adeguamento delle soglie dell'impresa minore

Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, numeri 4 e 7 del Codice, con decreto adottato anche sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Articolo 2

Abolizione dei termini fallimento e fallito

Nelle disposizioni normative vigenti le espressioni "fallimento", "procedura fallimentare" e "fallito" devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale".

Articolo 3

Istituzione dell'organismo di composizione della crisi di impresa

Il decreto diretto a regolare l'organizzazione, il funzionamento, i requisiti e i compensi dell'organismo di composizione della crisi d'impresa è adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico.

Articolo 4

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'organismo di composizione della crisi di impresa

Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3 del Codice, e comunque fino alla costituzione dell'organismo di composizione della crisi di impresa presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, le relative funzioni sono svolte dall'ufficio del segretario generale dell'ente, il quale procede alla nomina del collegio secondo le modalità indicate dall'articolo 20 del Codice.

Articolo 5

Disposizioni transitorie sui compensi dell'organismo di composizione della crisi di impresa

Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3 del Codice, le somme spettanti all'organismo di composizione della crisi di impresa per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordate con il debitore, o in difetto liquidate dal presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) del Codice, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il

compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

Articolo 6

Disposizioni transitorie sull'albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali

Sino alla istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, i soggetti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice designano i componenti del collegio tra quelli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché all'albo degli avvocati. In tal caso costituisce requisito per la nomina l'aver svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o professionista presentatore in almeno tre procedure di concordato preventivo in continuità aziendale che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Articolo 7

Entrata in vigore delle disposizioni penali premiali

La causa di non punibilità e la circostanza attenuante ad effetto speciale previste all'articolo 28, comma 2 del Codice, si applicano solo con riferimento alle procedure concorsuali aperte su domanda depositata dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8

Istituzione di un osservatorio permanente

1. Il Ministro della Giustizia istituisce, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al Titolo II del presente codice e delle procedure concorsuali

2. L'osservatorio è composto da nove componenti, dei quali: due magistrati designati dal Ministro della Giustizia; due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze; due esperti nominati dal Ministro dello sviluppo economico; un esperto nominato dalla Banca d'Italia; un esperto nominato dal Consiglio nazionale forense; un esperto nominato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e revisori contabili.

3. Costituiscono compiti dell'osservatorio: a) monitorare con cadenza annuale l'andamento delle misure di allerta, con particolare riferimento al rilevamento degli esiti delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa e dei tempi di emersione della crisi relativa alla generalità delle imprese per le quali vi sia stata apertura della procedura di concordato preventivo o omologazione degli accordi di ristrutturazione o poste in liquidazione giudiziale, anche sulla base dei dati acquisiti, tramite i relativi rapporti informativi semestrali, dai commissari e dai curatori; b) monitorare con cadenza annuale l'andamento delle procedure concorsuali con riguardo a durata, efficacia, incidenza delle spese, grado di soddisfacimento delle varie tipologie di crediti, tempi di emersione della crisi, efficacia degli strumenti individuati per la loro risoluzione.

4. L'analisi di cui al terzo comma ha cadenza annuale e deve contenere la comparazione delle procedure per ogni ufficio giudiziario, per ogni distretto e su base nazionale ed è messa a disposizione dei capi degli uffici interessati, del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura.

5. L'Osservatorio si avvale anche dei dati acquisiti mediante i rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-*quater*, 9-*quinquies* e 9-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. L'Osservatorio può proporre al Ministro della giustizia le modifiche normative necessarie a migliorare l'efficienza delle procedure concorsuali; può altresì proporre le modifiche dei modelli informatici dei rapporti riepilogativi, funzionali ad acquisire i dati occorrenti per lo sviluppo delle analisi di cui al secondo comma

Articolo 9

Adeguamento dei parametri

Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'articolo che precede, il Ministro della giustizia procede, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 18, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 27 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 28 del presente Codice, entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni.

Articolo 10

Relazione al Parlamento

Entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla applicazione del presente Codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'articolo 8.

Capo II

Disposizioni ordinamentali

Sezione I

Sezioni specializzate nelle procedure concorsuali

Articolo 11

Sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello

Presso i tribunali ordinari competenti ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera c) del Codice e le corti di appello sono istituite sezioni specializzate in materia di procedure concorsuali, in composizione non inferiore a quattro giudici oltre al presidente, in base agli articoli 46, comma 5 e 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 e successive modificazioni.

Articolo 12

Sezione per le materie concorsuali presso la Corte di cassazione

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia concorsuale e in altre materie omogenee.

Articolo 13

Competenza delle sezioni specializzate

Alle sezioni di cui all'articolo 11 del Codice può essere assegnata, in conformità alle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura, tenuto conto delle dimensioni e dei flussi nelle controversie di cui al presente Codice e nel rispetto del

principio di specializzazione, la trattazione di altri procedimenti civili in aree omogenee e purché ciò non comporti ritardo nella definizione dei procedimenti concorsuali.

Articolo 14

Composizione delle sezioni specializzate

1. La scelta dei giudici addetti alle sezioni specializzate è effettuata tenendo conto di specifiche e comprovate competenze in materia concorsuale. Ai fini dell'assegnazione a tali sezioni è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione di procedimenti concorsuali per almeno due anni ovvero per aver partecipato a corsi di formazione nella materia o per altra comprovata attitudine, abbiano conseguito una particolare preparazione.

2. Nei cinque anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici addetti devono partecipare almeno due volte l'anno a sessioni di formazione professionale organizzata nel settore delle procedure concorsuali e del diritto dell'economia a cura o con il patrocinio della Scuola superiore della Magistratura. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, a un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla ristrutturazione aziendale, ivi incluse le tecniche di analisi dei bilanci e dei piani di risanamento industriale e finanziario.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Con delibera del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.

Articolo 15

Distribuzione degli incarichi

Gli organi delle procedure concorsuali aperte presso i tribunali sede della sezione specializzata istituita con il presente Codice affidano, di regola, le funzioni di ausiliario e gli incarichi afferenti alle procedure, agli iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dai tribunali ricompresi nella competenza ampliata ai sensi della Tabella allegata, secondo criteri di equità e rotazione.

Articolo 16

Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente Codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.

Sezione II

Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

Articolo 17

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, custode giudiziale nelle procedure previste nel Codice della crisi e dell'insolvenza.

2. Possono ottenere l'iscrizione le persone che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del successivo articolo 18, dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica e continua da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande. I requisiti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 18, devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

3. Il Ministero provvede alla tenuta dell'albo, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'albo. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministero si avvale della commissione distrettuale di cui all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, integrata in relazione alla natura dell'albo.

4. La commissione distrettuale di cui all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, esegue le attività istruttorie preliminari all'espletamento da parte del Ministero dei compiti di cui al comma 6 e formula le relative proposte. Si applicano le disposizioni del quarto comma del medesimo articolo.

5. Nella sezione ad accesso pubblico del registro di cui all'articolo 3 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, sono resi disponibili i provvedimenti di nomina e di revoca dei curatori, dei commissari giudiziali, dei liquidatori giudiziali e dei custodi giudiziali, nonché i provvedimenti di chiusura delle procedure di liquidazione giudiziale, di omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse, la durata dei procedimenti in relazione agli incarichi.

6. Gli iscritti cancellati dall'albo non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo, salvi i casi di impedimento allo svolgimento delle funzioni per causa di pubblico interesse.

Articolo 18

Requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, custode giudiziale nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza:

a) iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore o custode giudiziale il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore e il custode giudiziale sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta.

Capo III

Disciplina dei procedimenti

Articolo 19

(Segnalazioni dell'insolvenza al pubblico ministero)

Un elenco riepilogativo delle iniziative assunte dal pubblico ministero a seguito delle segnalazioni e delle notizie è comunicato ogni sei mesi al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la corte di appello.

Articolo 20

(Area web riservata)

1. L'area web riservata di cui all'articolo 44, comma 4 del Codice è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, quarto comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, con decreto da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce in particolare:

- a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
- b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
- c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;

- d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
- e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
- f) l'importo che il Ministero della giustizia deve versare per ciascuna notifica e i criteri di aggiornamento del medesimo importo;
- g) le modalità di contabilizzazione delle notifiche effettuate ai sensi del presente articolo;
- h) le modalità e la periodicità con cui il versamento di cui alla lettera f) deve essere effettuato;
- i) l'individuazione del soggetto a cui il Ministero della giustizia deve effettuare il versamento;
- j) il prelievo della somma necessaria dall'importo versato dal creditore istante a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- k) l'esenzione dall'obbligo di effettuare il versamento quando la istanza per le misure protettive o cautelari di cui all'articolo 58 del Codice è presentata dal pubblico ministero;
- l) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;
- m) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza)

Dopo l'articolo 16-*bis*, quarto comma, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma:

“4-*bis*. Nei procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali, i provvedimenti del giudice, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle impugnazioni di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza.”

Articolo 22

Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 44, comma 4, del Codice, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 5 del Codice.

Articolo 23

Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente Codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.

Articolo 24

Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

1. INPS e INAIL, su richiesta del debitore, comunicano i crediti dagli stessi vantati a titolo di contributi e premi assicurativi.

2. Con decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, definisce i contenuti della comunicazione e la tempestività di rilascio della stessa sotto forma di idoneo certificato unico.

Articolo 25

Certificazione dei debiti tributari

1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta dell'interessato, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. L'Agenzia delle Entrate adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

Articolo 26

Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25, la cancelleria acquisisce direttamente dagli uffici di cui alle predette disposizioni idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

Articolo 27

Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

Nell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole “, se condannato ai danni” dopo “creditore istante” e prima di “aver chiesto” sono soppresse.

Articolo 28

Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche date pubbliche

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 46 del Codice, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il Registro delle Imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

3. L'Agenzia delle Entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate.

4. L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi e per premi assicurativi. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il presidente dell'Istituto medesimo.

5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al Codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, numero 4 del Codice della crisi e dell'insolvenza e per l'accertamento dello stato di insolvenza, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.

Capo IV

Disposizioni in materia di diritto del lavoro

Articolo 29

Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole "comma 12" sono inserite le seguenti: "nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 194, comma 6 del Codice della crisi e dell'insolvenza".

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, dopo le parole comma 12" sono inserite le seguenti: "nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 194, comma 6 del Codice della crisi e dell'insolvenza".

3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel primo comma dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 194, comma 6 del Codice della crisi e dell'insolvenza.";

b) nel comma 1-*bis* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 194, comma 6 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

c) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12," sono aggiunte le parole: "nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 194, comma 6 del Codice della crisi e dell'insolvenza".

4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-*bis*. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure concorsuali di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore e la conclusione degli accordi di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* può essere subordinata nella propria efficacia alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti."

b) i commi 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

b).1. "4-*bis*. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, circa il futuro mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, ultima parte del Codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; b) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; c) per le quali in corso di liquidazione giudiziale sia disposto l'esercizio provvisorio di impresa ai sensi dell'articolo 216 del Codice della crisi e dell'insolvenza ed esso non sia già cessato al momento del

trasferimento. Resta salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, del codice civile.”;

b)2. “4-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, anche nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, al fine di salvaguardare almeno in parte l'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.”;

b.3. “4-quater. Nelle ipotesi previste dal comma 4-bis lettere a) e c) e dal comma 4-ter, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è considerato come immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda; nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione coatta amministrativa il relativo credito, su istanza del lavoratore, viene ammesso al passivo. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 90, comma 3 del Codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.

b.4. “5. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.”;

b.5. “5-bis. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.”.

c) al comma 6 dopo le parole “i lavoratori che” è aggiunta la parola “comunque”;

- d) all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole "dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22".

Capo V

Liquidazione coatta amministrativa

Articolo 30

Coordinamento con le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 82, commi 1 e 2, 83 comma 3, 86, commi 3 e 7, 87 comma 2, 93 comma 1 le parole "in cui essa ha la sede legale", "del luogo ove la banca ha la sede legale", "dove la banca ha la sede legale", "dove l'impresa ha la sede legale" sono sostituite con le seguenti: "dove essa ha il centro degli interessi principali" e, rispettivamente, "dove la banca ha il centro degli interessi principali";

b) agli articoli 82, commi 1 e 2, 93, comma 1, le parole " , su istanza del pubblico ministero o d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "o su istanza del pubblico ministero";

c) agli articoli 100, comma 2 e 101, comma 2, dopo "tribunale competente," e prima di "dichiara con sentenza", sono soppresse le parole "anche d'ufficio,";

d) all'articolo 104, comma 1, le parole "nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo" sono sostituite da "tribunale dove la capogruppo ha il centro degli interessi principali".

Articolo 31

Coordinamento con le norme del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 248, commi 1 e 2, 249 comma 1, 252, commi 2 e 8, 262 comma 1, le parole "dove ha sede legale l'impresa", "del luogo in cui l'impresa ha la sede legale", "dove l'impresa ha la sede legale" sono sostituite con "dove l'impresa ha il centro degli interessi principali";

b) agli articoli 248, commi 1 e 2, le parole " , su istanza del pubblico ministero o d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "o su istanza del pubblico ministero";

c) agli articoli 277, comma 2 e 278, comma 2, dopo "tribunale competente," e prima di "dichiara con sentenza", sono soppresse le parole "anche d'ufficio,";

d) all'articolo 281, comma 1 le parole "tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante" sono sostituite da "tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali".

Articolo 32

Norme di coordinamento con il Testo unico bancario

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39, comma 4:

1) le parole "a revocatoria fallimentare" sono sostituite dalle seguenti "alla revocatoria di cui all'articolo 171 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

2) le parole "L'art. 67 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 171 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole "agli articoli 64, 65, 66 e 67," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 168, 169, 170, 171 del Codice della crisi e dell'insolvenza nonchè agli articoli";

c) all'articolo 70, comma 7, le parole "il titolo IV della legge fallimentare e" sono soppresse;

d) all'articolo 80, comma 6, le parole "della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "del Codice della crisi e dell'insolvenza";

e) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole "dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 297 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

2) al comma 2, le parole "dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 298 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

3) al comma 3, le parole "nell'art. 203 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 299 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

f) all'articolo 83:

1) al comma 2, le parole: "dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 147, 148, 149 e 170, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del Codice della crisi e dell'insolvenza";

2) al comma 3-bis, le parole "all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 160, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza";

g) all'articolo 86, comma 3, "Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore" sono sostituite dalle seguenti: "In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti";

h) all'articolo 87, comma 3, le parole "l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 211, commi 2 e seguenti, del Codice della crisi e dell'insolvenza";

i) all'articolo 91:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 226 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

2) al comma 1, secondo periodo, le parole "nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 226, comma 1, numero 1), del Codice della crisi e dell'insolvenza";

3) al comma 1-bis, alinea, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 226 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

4) al comma 3, le parole "dall'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 226, comma 1, numero 3) del Codice della crisi e dell'insolvenza";

l) all'articolo 93:

1) al comma 1, le parole "dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 270, comma 2, del Codice della crisi e dell'insolvenza";

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole "dall'articolo 135 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 253 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

3) al comma 6, le parole “l’articolo 131 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 251 del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

m) all’articolo 94, comma 3, le parole “l’articolo 215 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 300 del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

n) all’articolo 99, comma 5, le parole “67 della legge fallimentare”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “171 del Codice della crisi e dell’insolvenza”.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), e n) si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza.

Articolo 33

Norme di coordinamento con il Codice delle assicurazioni private

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 238, le parole “non si applica il titolo III della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano le disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza relative al concordato preventivo, all’accordo di ristrutturazione dei debiti, all’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria”;

b) all’articolo 245, comma 7, le parole “della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

c) all’articolo 248:

1) al comma 1, le parole “dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 297 del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

2) al comma 2, le parole “dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 298 del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

3) al comma 3, le parole “nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 2, numero 2), del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

4) al comma 4, le parole “nell’art. 203 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 299 del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

d) all’articolo 249, comma 2, le parole “del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “titolo V, capo I, sezione III e V del Codice della crisi e dell’insolvenza e dall’articolo 170 del medesimo Codice”;

e) all’articolo 254, comma 2, le parole “dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 211 e 212 del Codice della crisi e dell’insolvenza”;

f) all'articolo 255, le parole "dalla legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dal Codice della crisi e dell'insolvenza";

g) all'articolo 256, le parole "dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 211 e 212 del Codice della crisi e dell'insolvenza"

h) all'articolo 257, comma 1, le parole "dall'articolo 35 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 137 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

i) all'articolo 258, comma 6, le parole "all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 226, comma 1, numero 1), del Codice della crisi e dell'insolvenza";

l) all'articolo 260:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 226 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

2) al comma 1, secondo periodo, le parole "nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 226, comma 1, numero 1), del Codice della crisi e dell'insolvenza";

m) all'articolo 262, comma 1, le parole "dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 270, comma 2, del Codice della crisi e dell'insolvenza";

n) all'articolo 263, comma 3, le parole "l'articolo 215 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 300 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

o) all'articolo 265, comma 3, le parole "all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 315 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

p) all'articolo 270, comma 1, le parole "dall'articolo 56 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 160 del Codice della crisi e dell'insolvenza";

q) all'articolo 276, comma 5, le parole "67 della legge fallimentare", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "171 del Codice della crisi e dell'insolvenza".

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Articolo 34

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del Codice civile

1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, le parole "201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R.D.16 marzo 1942, n. 267" sono sostituite dalle seguenti: "306, 310, 311, 312, 314 e 315 del Codice della crisi e dell'insolvenza".

2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Capo VI

Disposizione di coordinamento della disciplina penale

Articolo 34

Adeguamento lessicale delle disposizioni penali

1. Ferma restando la continuità delle fattispecie penali, previste al regio decreto 16 marzo 1942, n.267, Titolo VI, con riferimento alle procedure concorsuali aperte a seguito di ricorso presentato dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il termine fallimento e suoi derivati sono sostituiti con l'espressione liquidazione giudiziale e suoi derivati.

2. In particolare:

- il termine "fallito" alla rubrica del capo I, del capo II, all'articolo 216, comma 3, all'articolo 217, comma 3, all'articolo 220, comma 1 e relativa rubrica, all'articolo 223, commi 1 e 3, all'articolo 233, commi 1 e 3, all'articolo 240, comma 1, è sostituito dalla espressione "imprenditore in liquidazione giudiziale";

- il termine "fallito" all'articolo 216, commi 1 e 2, all'articolo 217, comma 1, all'articolo 227 e all'articolo 229 è sostituito con l'espressione "in liquidazione giudiziale";

- il termine "fallimento" all'articolo 217, comma 1, n. 3 e n. 4, all'articolo 220 e relativa rubrica, all'articolo 222 in rubrica, all'articolo 223 comma 2, n. 2, all'articolo 228, commi 1 e 2 e relativa rubrica, all'articolo 229, comma 1, all'articolo 230 e relativa rubrica, all'articolo 231 comma 1, all'articolo 232, comma 1, all'articolo 237, comma 1, all'articolo 238, comma 1 e relativa rubrica è sostituito con l'espressione "liquidazione giudiziale";

- l'espressione "nel fallimento delle società" all'articolo 222 è sostituita dall'espressione "nella liquidazione giudiziale delle società";

- l'espressione "società dichiarate fallite" all'articolo 224 è sostituita dalla espressione "società dichiarate in liquidazione giudiziale";

3. Ferma restando la continuità delle fattispecie penali, previste al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, Titolo VI, con riferimento agli accordi di ristrutturazione con efficacia estesa proposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo l'espressione "accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari" all'articolo 236 è sostituita dall'espressione "accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa".

4. Ferma restando la continuità delle fattispecie penali nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267, Titolo VI, con riferimento alle relazioni e attestazioni depositate dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo il rinvio agli articoli 67 , terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis , 182-quinquies e 186-bis all'articolo 236 bis, è sostituito dal rinvio agli articoli 60 comma 3, 61 comma 4, 62 comma 2, 66 comma 2 lettera d), 91 comma 3, 92 commi 3 e 4, 95 comma 3, 104 comma 2.

5. Il testo delle disposizioni penali di cui al titolo VI del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, per effetto delle sostituzioni di cui ai commi che precedono è scritto come negli articoli che seguono.

E' espunto l'articolo 221 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 abrogato con l'istituto presupposto, rubricato fallimento con procedimento sommario.

Capo VII
Abrogazioni

Articolo 34

Sono abrogate le seguenti leggi e decreti:

- a) il regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
- b) la legge 27 gennaio 2012, n.3.

Capo VIII
Disposizione transitoria

www.osservatorio-oci.org